DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/552 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2018

che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

(2) I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione ([3]).

(3) In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione ([4]), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

(4) È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

(5) La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

(6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:

(1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

([1]) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(2) all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a) al primo comma, secondo trattino, il codice «3824 90 55» è sostituito dal codice «3824 99 55»;

b) al primo comma, secondo trattino, i codici «3824 90 80 a 3824 90 99» sono sostituiti dai codici «3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

c) al secondo comma, il codice «2851 00 10» è sostituito dal codice «2853 90 10»;

(3) all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a) alla lettera c), prima frase, i codici «2710 11 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 12 a 2710 19 68 e 2710 20 a 2710 20 39 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86),»;

b) alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 21» è sostituito dal codice «2710 12 21»;

c) alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 25» è sostituito dal codice «2710 12 25»;

d) alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 19 29» è sostituito dai codici «2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)]»;

e) alla lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

(4) all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a) la tabella A è aggiornata come segue:

i) il codice «2710 11 31» è sostituito dal codice «2710 12 31»;

ii) il codice «2710 11 41» è sostituito dal codice «2710 12 41»;

iii) il codice «2710 11 45» è sostituito dal codice «2710 12 45»;

iv) il codice «2710 11 49» è sostituito dal codice «2710 12 49»;

v) il codice «2710 11 51» è sostituito dal codice «2710 12 51»;

vi) il codice «2710 11 59» è sostituito dal codice «2710 12 59»;

vii) i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».

b) Alla tabella B i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».

c) La tabella C è aggiornata come segue:

i) i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19»;

ii) i codici «2710 19 61 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 19 62 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER